

REGOLAMENTO CARRIERA UNIVERSITARIA DEGLI STUDENTI

Sommario

PREMESSA.....	2
Art. 1 Ambito di applicazione.....	2
Art. 2 Qualifica di studente.....	2
Art. 3 Procedure.....	2
Art. 4 Importi e modalità di pagamento.....	2
TITOLO I – IMMATRICOLAZIONE.....	2
Art. 5 Immatricolazione ai corsi di studio.....	2
Art. 6 Immatricolazione con abbreviazione di corso.....	3
Art. 7 Immatricolazione con titolo di studio estero.....	3
TITOLO II – ISCRIZIONE.....	3
Art. 8 Rinnovo dell’iscrizione.....	3
Art. 9 Studenti a tempo pieno e fuori corso.....	3
Art. 10 Iscrizione a singoli insegnamenti (corsi singoli).....	3
TITOLO III – ISCRIZIONE COME STUDENTE PART-TIME.....	4
Art. 11 Definizione.....	4
Art. 12 Percorso formativo.....	4
Art. 13 Presentazione della domanda.....	5
Art. 14 Revoca.....	5
TITOLO IV – CARRIERA DELLO STUDENTE.....	5
Art. 15 Trasferimento da altro ateneo.....	5
Art. 16 Trasferimento ad altro ateneo.....	5
Art. 17 Passaggio ad altro corso di studio di Roma Tre.....	5
Art. 18 Sospensione della carriera.....	5
Art. 19 Interruzione della carriera.....	6
Art. 20 Decadenza dagli studi.....	6
Art. 21 Esami di profitto.....	6
Art. 22 Piano degli studi.....	6
Art. 23 Prova finale.....	7
Art. 24 Rinuncia agli studi.....	7
TITOLO V – MOBILITÀ INTERNAZIONALE.....	7
Art. 25 Mobilità in uscita.....	7
Art. 26 Mobilità in entrata.....	8
TITOLO VI – POST LAUREAM.....	8
Art. 27 Master.....	8
Art. 28 Corsi di perfezionamento.....	8
Art. 29 Corsi di aggiornamento.....	9
Art. 30 Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.....	9
Art. 31 Dottorato di ricerca.....	9
TITOLO VII – ALTRI PERCORSI FORMATIVI.....	9
Art. 32 Percorso PeF24.....	9
TITOLO VIII – DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI.....	9
Art. 33 Certificazioni.....	9
Art. 34 Norme di disciplina.....	10
TITOLO VIII – COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE.....	11
Art. 35 Pubblicità delle informazioni e strumenti di comunicazione.....	11
TITOLO IX – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	11
Art. 36 Trattamento dei dati.....	11
Art. 37 Norme finali.....	11
ALLEGATO 1 – PART-TIME.....	12
ALLEGATO 2 – TABELLA DI CONVERSIONE VOTI.....	13

PREMESSA

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento contiene le norme organizzative, amministrative e disciplinari alla cui osservanza sono tenuti gli studenti iscritti ai diversi corsi di studio dell'Università degli Studi Roma Tre, di seguito indicata come Roma Tre, fatte salve specifiche disposizioni assunte con apposite regolamentazioni, in particolare per gli iscritti alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca e ai master universitari.

Art. 2 Qualifica di studente

1. La qualifica di studente si ottiene con l'iscrizione ai corsi di studio di Roma Tre (corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca e ogni altro corso di studio individuato dall'art. 3 del D.M. 270/04 e dalle ulteriori norme vigenti in materia di istruzione universitaria) e ai corsi post-lauream (Master di primo e di secondo livello, corsi di perfezionamento, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, corsi di aggiornamento).
2. Sono equiparati agli studenti iscritti coloro che frequentano Roma Tre nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale e degli accordi bilaterali stipulati tra Roma Tre e atenei esteri.

Art. 3 Procedure

Termini e modalità di presentazione delle domande e delle richieste relative alle procedure descritte nel presente Regolamento sono pubblicate sul Portale dello Studente all'indirizzo <http://portalestudente.uniroma3.it>.

Art. 4 Importi e modalità di pagamento

1. Gli importi, le scadenze e le modalità di pagamento delle tasse dovuti dalle diverse tipologie di studenti in riferimento alle procedure descritte nel presente regolamento sono disciplinati dal *Regolamento Tasse Studenti*, approvato dal Consiglio d'Amministrazione e pubblicato sul Portale dello Studente.
2. Alle domande presentate in ritardo, nei casi previsti, è applicata una sovrattassa nella misura indicata nel medesimo regolamento.
3. Il pagamento delle tasse oltre i termini previsti comporta l'addebito di un'indennità di ritardato pagamento, nella misura indicata nel medesimo regolamento.
4. Lo studente che non è in regola con il pagamento delle tasse non può proseguire la carriera e accedere alle procedure descritte nel presente regolamento.

TITOLO I – IMMATRICOLAZIONE

Art. 5 Immatricolazione ai corsi di studio

1. L'accesso ai corsi di studio avviene sulla base dei titoli di studio stabiliti dalla legge, delle disposizioni stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo e dei criteri definiti dai Regolamenti Didattici dei corsi di studio.
2. Le scadenze e le modalità di iscrizione alle prove sono definite annualmente dai bandi di ammissione ai corsi di studio.
3. Prove di accesso
 - a. I corsi ad accesso programmato prevedono una prova di ammissione selettiva per il numero di posti definito dalla programmazione didattica e indicato nei bandi di ammissione.
 - b. I corsi ad accesso libero prevedono una prova obbligatoria di valutazione della preparazione iniziale non selettiva, il cui esito può determinare l'attribuzione di eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) per colmare carenze nelle competenze richieste per l'accesso ai corsi.

4. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studio che portano al rilascio di un titolo accademico, anche di altre università, salvo i casi disciplinati da appositi accordi con università italiane o estere, nonché quelli previsti in caso di sospensione della carriera.

Art. 6 Immatricolazione con abbreviazione di corso

L'immatricolazione con abbreviazione di corso è ammessa nei seguenti casi:

1. Per conseguire un secondo titolo
 - 1.1. Chi ha già conseguito un titolo accademico e desidera iscriversi a un corso di studio di analogo livello presso Roma Tre deve attenersi alle disposizioni previste dal bando di ammissione al corso di studio e dal regolamento didattico del corso di studio. Nell'effettuare la procedura di immatricolazione può essere richiesta alla struttura didattica competente la valutazione del titolo già conseguito ai fini di una abbreviazione di corso.
2. Per proseguire una carriera iniziata presso altro corso di studio
 - 2.1. I trasferimenti da altri atenei e i passaggi tra corsi di studio di Roma Tre sono disciplinati dagli articoli 15 e 17 del presente Regolamento.

Art. 7 Immatricolazione con titolo di studio estero

Tutte le disposizioni relative all'immatricolazione con titolo di studio estero e al riconoscimento di titoli di studio conseguiti presso scuole e atenei esteri sono contenute nel *Regolamento per l'ammissione ai corsi universitari con titolo estero e per il riconoscimento dei titoli esteri* di Roma Tre e nella Guida "How To Apply" *Studenti con titolo estero/"How To Apply" Students With Foreign Qualifications*.

TITOLO II – ISCRIZIONE

Art. 8 Rinnovo dell'iscrizione

1. Fino al conseguimento del titolo accademico, lo studente deve iscriversi senza soluzione di continuità a tutti gli anni di corso previsti dal percorso scelto.
2. Lo studente richiede online l'iscrizione all'anno successivo, ottenendo il bollettino per il pagamento delle tasse previste, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei versamenti, stabiliti da apposita disposizione.
3. L'iscrizione ad un anno accademico successivo al primo si perfeziona nel momento in cui lo studente, in regola con i pagamenti relativi agli anni accademici precedenti, versa quanto dovuto come prima rata.
4. Per i requisiti necessari all'iscrizione agli anni successivi al primo lo studente deve prendere visione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio.
5. Lo studente richiede il rinnovo dell'iscrizione di anno accademico in anno accademico entro i termini previsti. Se prevede di conseguire il titolo entro il 31 marzo (ultima sessione di laurea dell'anno accademico) non deve richiedere il rinnovo dell'iscrizione all'anno accademico corrente.

Art. 9 Studenti a tempo pieno e fuori corso

1. Lo studente iscritto presso Roma Tre è, di norma, considerato studente a tempo pieno, impegnato a frequentare tutte le attività formative previste dal corso di studio cui è iscritto. Le eventuali modalità di verifica della frequenza sono stabilite nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio.
2. Lo studente iscritto da un numero di anni complessivi superiore alla durata normale del corso frequentato è considerato studente fuori corso.

Art. 10 Iscrizione a singoli insegnamenti (corsi singoli)

1. Per esigenze curriculari, concorsuali, di approfondimento culturale, aggiornamento e riqualificazione professionale è possibile, per chi sia in possesso almeno di un titolo di studio che consenta l'iscrizione a

corsi universitari, iscriversi a singoli insegnamenti attivati da Roma Tre e acquisire entro l'anno accademico di competenza i relativi crediti fino a un massimo di trentasei crediti per anno accademico.

2. L'iscrizione a singoli insegnamenti è consentita:
 - a. a quanti siano in possesso di un titolo di studio che consenta l'iscrizione all'università;
 - b. agli studenti già iscritti presso altre università italiane o estere nel limite delle norme fissate dall'ateneo di appartenenza e, per gli studenti stranieri, dalla normativa vigente per l'ingresso e il soggiorno in Italia;
 - c. ai laureati presso Roma Tre o altri atenei italiani che intendono iscriversi, per l'a.a. in corso o per l'a.a. successivo, a un corso di laurea magistrale;
 - d. agli studenti iscritti a Roma Tre che intendono sostenere esami e acquisire crediti relativi ad attività didattiche non comprese nel proprio piano di studio.
3. L'iscrizione a singoli insegnamenti con deroga al limite dei trentasei crediti è consentita in vista dell'iscrizione a un corso di laurea magistrale, nei casi e con le modalità previsti dal Regolamento Didattico d'Ateneo.
4. La frequenza a singoli insegnamenti consente di sostenere entro l'anno accademico di competenza i relativi esami, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti.
5. I corsi di studio possono stabilire specifiche condizioni di accesso e frequenza ai propri insegnamenti come corsi singoli. Stabiliscono inoltre a quali attività didattiche tra quelle presenti nella propria offerta didattica è possibile iscriversi come corsi singoli.

TITOLO III – ISCRIZIONE COME STUDENTE PART-TIME

Art. 11 Definizione

Lo status di studente part-time consente allo studente di svolgere la propria attività didattica con la possibilità di articolare il corso di studio in quattro, cinque o sei anni per le lauree (triennali), ed in tre o quattro anni per le lauree magistrali (biennali). Trascorsi gli anni sopra indicati, lo studente a tempo parziale che non abbia già conseguito il titolo sarà iscritto fuori corso in regime di tempo pieno.

Art. 12 Percorso formativo

1. La disciplina dei percorsi formativi degli studenti part-time è riservata ai regolamenti didattici dei corsi di studio che prevedano tale figura.
2. Lo studente che opta per il part-time sottopone il piano degli studi scelto all'approvazione del proprio corso di studio.
3. Per i Corsi di Laurea lo studente potrà acquisire un numero massimo di:
 - 45 crediti annuali con conseguimento del titolo dopo quattro anni;
 - 36 crediti annuali con conseguimento del titolo dopo cinque anni;
 - 30 crediti annuali con conseguimento del titolo dopo sei anni.
4. Per i Corsi di Laurea Magistrale lo studente potrà acquisire un numero massimo di:
 - 40 crediti annuali con conseguimento del titolo dopo tre anni;
 - 30 crediti annuali con conseguimento del titolo dopo quattro anni.
5. Il numero dei crediti previsti all'interno delle diverse tipologie di part-time può variare fino ad un limite di 5 crediti in meno o in più, a seconda della ripartizione didattica prevista dal corso di studio di appartenenza.

Art. 13 Presentazione della domanda

1. Lo studente può effettuare la richiesta di iscrizione part-time entro il 15 dicembre.
2. Possono optare per il part-time gli studenti che alla data di presentazione della domanda non hanno conseguito un numero pari o superiore a 120 cfu per gli iscritti ad un Corso di Laurea triennale e a 60 cfu per gli iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale.
3. Lo studente sarà iscritto all'anno di corso definito dal calcolo dei crediti acquisiti e dalla tipologia di part-time scelta, come da tabella di cui all'allegato 1 del presente Regolamento.

Art. 14 Revoca

La scelta dell'iscrizione part-time può essere revocata, su richiesta dello studente, entro la scadenza del pagamento della prima rata di tasse relativa all'iscrizione a ciascun anno accademico successivo.

TITOLO IV – CARRIERA DELLO STUDENTE

Art. 15 Trasferimento da altro ateneo

1. Lo studente che intende trasferirsi a Roma Tre da un altro ateneo deve attenersi a quanto disposto dal bando di ammissione e dal regolamento didattico relativo al corso di studio cui intende iscriversi.
2. Il trasferimento si intende perfezionato con l'iscrizione a Roma Tre, che si effettua versando la prima rata delle tasse di iscrizione.

Art. 16 Trasferimento ad altro ateneo

1. Il trasferimento ad un altro ateneo può essere richiesto entro il 15 ottobre di ogni anno. Alle richieste ricevute oltre tale scadenza viene applicata una indennità secondo quanto definito dal *Regolamento Tasse Studenti*.
2. Il foglio di congedo contenente la copia della carriera scolastica dello studente trasferito è trasmesso all'ateneo presso il quale lo studente ha dichiarato di volersi trasferire.
3. Qualora lo studente intenda riprendere la carriera presso Roma Tre senza aver compiuto alcun atto di carriera scolastica presso l'ateneo dove si era trasferito, è reintegrato nell'ultima posizione acquisita prima del trasferimento.

Art. 17 Passaggio ad altro corso di studio di Roma Tre

1. Termini e requisiti per effettuare il passaggio ad altro corso di studio di Roma Tre sono specificati nel bando di ammissione e nel regolamento didattico relativi al corso di studio prescelto.
2. Gli studenti iscritti a corsi di studio regolati da ordinamenti didattici previgenti possono effettuare il passaggio a corsi di studio riformati aventi la medesima denominazione, ovvero derivanti da trasformazione di corsi esistenti di diversa denominazione, con le modalità ed entro le scadenze stabilite dai corsi di studio, che riformulano in termini di crediti convalidati le carriere pregresse.

Art. 18 Sospensione della carriera

1. La sospensione della carriera può essere richiesta esclusivamente dagli studenti iscritti ai corsi di studio riformati (D.M. 509/1999 – D.M. 270/2004).
2. La domanda può essere presentata esclusivamente per i seguenti motivi, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente:
 - a. per proseguire gli studi e conseguire il titolo presso: università estere, istituti di formazione militare italiani, Dottorato di Ricerca, Master Universitario di primo e secondo livello, Scuole di Specializzazione;
 - b. iscrizione ad altri corsi, nei casi in cui sia prevista l'incompatibilità;
 - c. maternità, paternità e puerperio;
 - d. invalidità superiore al 33%

- e. servizio civile volontario nazionale e internazionale.
3. Lo studente che si avvale della sospensione non è tenuto alla corresponsione delle tasse universitarie, non può sostenere alcuna prova d'esame e svolgere alcun atto di carriera, ed il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della progressione della carriera e del calcolo dei termini di decadenza.

Art. 19 Interruzione della carriera

1. L'interruzione della carriera si verifica quando lo studente non rinnova l'iscrizione per almeno un anno accademico e non richiede la sospensione della carriera.
2. Durante il periodo di interruzione non è possibile effettuare alcun atto di carriera. Gli anni di interruzione sono calcolati ai fini della progressione di carriera e del calcolo dei termini di decadenza.

Art. 20 Decadenza dagli studi

1. Lo studente che non sostiene esami per otto anni accademici consecutivi dall'anno accademico nel quale ha sostenuto l'ultimo esame o da quello dell'ultima iscrizione in corso (non si tiene conto degli anni nei quali si è iscritti in qualità di ripetente), se più favorevole, decade dalla qualità di studente.
2. Lo studente in difetto del solo esame di prova finale non decade, qualunque sia l'ordinamento didattico del proprio corso di studio.
3. Lo studente decaduto può, inoltrando apposita domanda entro la scadenza dell'iscrizione all'anno accademico, ottenere il reintegro nella qualità di studente in un corso di studio attivato secondo l'offerta didattica vigente al momento della richiesta, con riconoscimento degli esami sostenuti da parte della struttura didattica competente, la quale valuterà la non obsolescenza della formazione pregressa e definirà conseguentemente il numero di crediti da riconoscere in relazione agli esami già sostenuti, nonché le ulteriori attività formative necessarie per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 21 Esami di profitto

1. Per sostenere gli esami e le altre prove di verifica del profitto, lo studente deve:
 - a. essere in regola con il versamento delle tasse;
 - b. aver superato eventuali esami propedeutici;
 - c. essere in possesso di tutte le attestazioni di frequenza laddove previste;
 - d. presentare alla commissione d'esame un proprio documento di riconoscimento.
2. La violazione delle suddette regole comporta l'annullamento degli esami con provvedimento rettorale.
3. Per sostenere gli esami lo studente deve iscriversi ai relativi appelli tramite il servizio di prenotazione e secondo le istruzioni disponibili nel Portale dello Studente.
4. Lo studente fuori corso, per gli insegnamenti relativi al proprio percorso formativo pregresso, può richiedere di sostenere la prova d'esame facendo riferimento al programma e alle attività didattiche dell'insegnamento relativo ad un anno accademico precedente nel quale l'insegnamento è stato frequentato, per un numero di anni non superiore alla durata normale del corso di studio.
5. L'attestazione dell'esito dell'esame è effettuata nei tempi e con le modalità stabilite dal *Regolamento Didattico d'Ateneo*.
6. La procedura di verbalizzazione è svolta online. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, conformemente a quanto risulta dal verbale della relativa prova d'esame, con la data di sostenimento, la relativa votazione e i crediti previsti nel caso in cui sia stato superato.

Art. 22 Piano degli studi

1. Lo svolgimento della carriera dello studente si realizza secondo un piano di studi. Lo studente, fino a che non sia stato definito il piano di studi suo proprio ai sensi di quanto previsto dalla disciplina del corso di studio cui è iscritto, può sostenere esclusivamente gli esami relativi alle attività didattiche obbligatorie previste da detto corso. Gli studenti immatricolati a partire dall'anno accademico 2013-2014, ad esclusione di coloro che hanno effettuato un trasferimento, un passaggio o un'abbreviazione di corso prima dell'anno accademico 2016-2017, potranno presentare il piano di studi esclusivamente online

tramite il Portale dello Studente. I singoli Dipartimenti, sulla base delle specifiche caratteristiche del percorso formativo, possono estendere l'obbligo di compilazione online anche agli studenti immatricolati negli anni accademici precedenti il 2013-2014.

2. Ove previsto dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, lo studente può presentare un piano degli studi individuale, che è soggetto all'approvazione della struttura didattica competente.
3. La frequenza di attività didattiche non comprese nel piano degli studi e l'ammissione ai relativi appelli di esame è consentita esclusivamente tramite l'iscrizione a singoli insegnamenti, di cui all'Art. 10 del presente Regolamento. Le attività didattiche non comprese nel piano degli studi eventualmente sostenute sono considerate soprannumerarie e non concorrono al calcolo della media per il conseguimento del titolo.
4. Uno studente può includere nel proprio piano degli studi attività didattiche presenti nell'offerta di corsi di studio diversi da quello cui è iscritto. I Dipartimenti possono stabilire condizioni e limiti per la inclusione delle attività didattiche dei propri corsi di studio da parte di studenti iscritti a corsi di studio di altri Dipartimenti.

Art. 23 Prova finale

1. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve possedere i requisiti stabiliti dai singoli corsi di studio, e attenersi a quanto disposto dai regolamenti didattici dei corsi di studio e dalle procedure amministrative adottate da Roma Tre in materia.
2. Ai fini dell'ammissione alla prova finale gli uffici dell'Area Studenti procedono al controllo del curriculum dello studente al fine di verificarne la conformità all'ordinamento didattico del proprio corso di studio e la regolarità amministrativa. Lo studente che non risulti in regola non può essere ammesso alla prova finale.
3. La prova finale è verbalizzata con procedura online.

Art. 24 Rinuncia agli studi

1. È possibile rinunciare in ogni momento allo status di studente, e quindi alla carriera percorsa, presentando un'apposita dichiarazione scritta, irrevocabile e incondizionata.
2. La rinuncia comporta l'annullamento dell'intera carriera universitaria, con conseguente perdita degli esami sostenuti e delle tasse pagate, ad eccezione del caso previsto al comma 4 dell'Art. 14 del *Regolamento Tasse Studenti*.
3. Allo studente rinunciatario viene restituito il titolo di studio di scuola media secondaria, se consegnato all'atto dell'immatricolazione.
4. Se lo studente rinunciatario intende iscriversi nuovamente a corsi di studio di Roma Tre, è obbligato a immatricolarsi *ex novo*. In tal caso, può richiedere la valutazione della carriera svolta ai fini della nuova iscrizione.

TITOLO V – MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Art. 25 Mobilità in uscita

1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso università estere, secondo quanto stabilito dal *Regolamento per gli Accordi di cooperazione e la Mobilità internazionale* e sulla base dei programmi internazionali cui Roma Tre partecipa e gli accordi con università estere stipulati da Roma Tre e dalle singole strutture didattiche.
2. Le modalità e i requisiti per la partecipazione sono stabiliti dai bandi di partecipazione ai singoli programmi.
3. Gli studenti ammessi alla mobilità otterranno il riconoscimento delle attività svolte presso l'istituzione estera previa presentazione e approvazione da parte della struttura didattica competente del progetto di studio (*Learning Agreement*) prima della partenza per la sede assegnata, fatte salve eventuali diverse

disposizioni previste dai bandi di partecipazione ai programmi o dalle convenzioni stipulate con gli atenei esteri.

4. È garantito il pieno riconoscimento dei crediti acquisiti all'estero certificati dall'università di destinazione (*Transcript of Records*) e rispondenti al *Learning Agreement* approvato. È garantita la conversione dei crediti ECTS in rapporto paritario (1:1) con i CFU.
5. La convalida delle attività svolte all'estero è sottoposta alla valutazione della struttura didattica competente solo nel caso in cui le attività certificate siano difformi rispetto al *Learning Agreement* approvato.
6. La conversione dei voti è effettuata sulla base delle informazioni fornite dagli atenei partner secondo il sistema ECTS, comprendente la distribuzione statistica dei voti, utilizzando la tabella di conversione d'Ateneo di cui all'Allegato 2 del presente Regolamento.
7. Le attività didattiche e i crediti acquisiti all'estero devono risultare nel loro insieme coerenti con il profilo del corso di studio di appartenenza, sostituendo un insieme di attività formative previste nel curriculum per un numero di crediti equivalente.
8. Gli studenti che intendono frequentare università estere sulla base di una iniziativa personale non potranno godere dello status di studenti di scambio. La struttura didattica competente valuterà, su istanza personale dello studente, se riconoscere in termini di crediti formativi le attività didattiche svolte all'estero.
9. Gli studenti che intendono frequentare università estere per conseguire un titolo di studio devono richiedere la sospensione della carriera, come previsto all'Art. 19 del presente Regolamento.

Art. 26 Mobilità in entrata

1. Gli studenti provenienti da atenei esteri possono svolgere parte dei propri studi presso Roma Tre, secondo quanto stabilito dal *Regolamento per gli Accordi di cooperazione e la Mobilità internazionale* e sulla base dei programmi internazionali cui Roma Tre partecipa e gli accordi con università estere stipulati da Roma Tre e dalle singole strutture didattiche, ottenendo la certificazione delle attività svolte e dei crediti acquisiti.
2. Per essere ammessi ai corsi e agli appelli dei relativi esami gli studenti devono richiedere l'approvazione del *Learning Agreement*, che viene effettuata dalla struttura didattica competente.
3. Gli studenti stranieri che intendono frequentare Roma Tre sulla base di una iniziativa personale, possono iscriversi a singoli insegnamenti, secondo quanto previsto all'Art. 10 del presente Regolamento, ottenendo la certificazione delle attività svolte e dei crediti acquisiti.

TITOLO VI – POST LAUREAM

Art. 27 Master

1. Presso Roma Tre sono attivati Master di primo e di secondo livello.
2. L'iscrizione ai Master di primo livello è consentita a chi ha conseguito un titolo universitario di primo ciclo (laurea triennale).
3. L'iscrizione ai Master di secondo livello è consentita a chi ha conseguito un titolo universitario di secondo ciclo (Laurea Specialistica/Magistrale o diploma di laurea secondo l'ordinamento ante D.M. 509/1999 e successive modificazioni).
4. A conclusione del Master, agli studenti che avranno adempiuto a tutti gli obblighi previsti ed avranno superato la prova finale, viene rilasciato un Diploma di Master Universitario di primo o di secondo livello, con l'indicazione dei crediti formativi universitari acquisiti.

Art. 28 Corsi di perfezionamento

1. L'iscrizione ai corsi di perfezionamento è consentita a chi ha conseguito almeno un titolo di studio universitario di primo ciclo (laurea triennale).

2. A conclusione del corso, agli studenti che hanno adempiuto a tutti gli obblighi previsti ed avranno superato la prova finale, viene rilasciato un Attestato.
3. Lo studente che intende iscriversi a un corso di perfezionamento non è tenuto alla sospensione della carriera universitaria di cui all'Art. 18 del presente Regolamento.

Art. 29 Corsi di aggiornamento

1. L'iscrizione ai corsi di aggiornamento è consentita a chi è in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento del corso.
2. A conclusione del corso, agli studenti che avranno adempiuto a tutti gli obblighi previsti, viene rilasciato un Attestato di frequenza.

Art. 30 Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

1. Alla Scuola si accede mediante concorso pubblico su base nazionale per titoli ed esami.
2. Il concorso è riservato a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza secondo l'ordinamento ante D.M. 509/1999 e a coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza sulla base degli ordinamenti previsti dal D.M. 509/1999 e successive modificazioni.
3. La Scuola ha durata biennale per un totale di 120 crediti formativi universitari.
4. A conclusione del secondo anno della Scuola, agli studenti che avranno adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal Corso e superato la verifica finale, viene rilasciato un Diploma nel quale sono riportati i crediti formativi universitari acquisiti.

Art. 31 Dottorato di ricerca

Il Dottorato di ricerca è disciplinato dal *Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca*, pubblicato sul sito di Ateneo.

TITOLO VII – ALTRI PERCORSI FORMATIVI

Art. 32 Percorso PeF24

1. Presso Roma Tre è attivato il Percorso Formativo per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche individuate dal DM 10 agosto 2017, n. 616 quali requisiti di ammissione al concorso pubblico nazionale per l'accesso al percorso FIT di cui al Capo II del DLgs 13 aprile 2017, n. 59.
2. Il percorso formativo, denominato PeF24, consente l'acquisizione di un totale di 24 crediti negli ambiti e nei settori scientifico disciplinari indicati dal DM 10 agosto 2017 n. 616, cui corrispondono specifiche attività individuate nell'offerta formativa dall'ateneo.
3. Il percorso ha la durata di un anno accademico, con rinnovo dell'iscrizione all'anno accademico successivo qualora non si conseguissero i 24 crediti entro tale durata.
4. Possono iscriversi al percorso studenti iscritti presso Roma Tre e laureati presso Roma Tre o altri atenei che debbano conseguire parzialmente o totalmente i 24 crediti.
5. Contestualmente all'iscrizione al percorso è possibile richiedere il riconoscimento di eventuali attività già svolte presso Roma Tre o altri atenei utili al conseguimento dei 24 crediti totali.

TITOLO VIII – DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 33 Certificazioni

1. Lo studente ha diritto a ottenere la certificazione della propria posizione accademica e dei crediti acquisiti. In particolare, la certificazione riporta le attività formative e la relativa votazione, il numero di

crediti conseguiti a qualsiasi titolo, la durata del percorso di studio scelto ed il piano di studio, qualora richiesto.

2. Roma Tre provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati delle carriere degli studenti mediante strumenti anche di carattere informatico, nel rispetto della normativa vigente.
3. Roma Tre rilascia il Diploma Supplement secondo lo schema adottato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.
4. Roma Tre rilascia il Libretto d'Iscrizione, che attesta l'appartenenza dello studente a Roma Tre e consente la trascrizione degli esiti degli esami sostenuti. Tale trascrizione non vale come verbalizzazione degli esami, che si effettua esclusivamente secondo quanto previsto all'Art. 15 del Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 34 Norme di disciplina

1. Gli studenti iscritti ai corsi di studio attivati presso Roma Tre sono tenuti a uniformarsi alle norme di legge, statutarie e regolamentari e ai principi di corretto comportamento all'interno degli spazi universitari e nei rapporti con i docenti e tra loro stessi.
2. Allo studente che viola norme regolamentari, statutarie o legislative sono applicate sanzioni disciplinari. Il Rettore, il Senato Accademico, i Direttori di Dipartimento, esercitano la giurisdizione disciplinare sullo studente ed applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge.
3. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:
 - a. ammonizione;
 - b. interdizione temporanea da uno o più attività formative;
 - c. esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto, relativamente ad una o più sessioni di esame;
 - d. sospensione temporanea dall'Università fino ad un massimo di un anno.
4. Fatti e comportamenti che vengano ritenuti irregolari e tali da dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo vanno segnalati per iscritto dai singoli docenti, dai responsabili dei corsi di studio, dai responsabili delle strutture amministrative o da chi, nell'ambito universitario, ne abbia comunque motivo, al Direttore del Dipartimento di appartenenza dello studente o direttamente al Rettore.
5. Nel caso in cui il Direttore del Dipartimento riscontri gli estremi per l'ammonizione di cui alla lettera a) del punto precedente, procede direttamente, segnalando il provvedimento adottato al Rettore.
6. L'applicazione dei provvedimenti di cui alle lettere b) e c), preliminarmente comunicata al Rettore, spetta al Dipartimento, in seguito a relazione del Direttore.
7. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera d) spetta al Senato Accademico, in seguito a relazione del Rettore.
8. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova.
9. È ammesso appello al Senato Accademico contro la deliberazione del Dipartimento che applica le sanzioni di cui alle lettere b) e c).
10. Lo studente deve essere tempestivamente informato dell'apertura del procedimento disciplinare a suo carico e ha diritto ad essere ascoltato da chi esercita la giurisdizione disciplinare e a presentare eventuali note scritte in sua difesa.
11. Prima dell'adozione dei provvedimenti definitivi, il Rettore può applicare una misura cautelare, al fine di prevenire il pericolo di reiterazione di fatti della stessa indole. La misura può riguardare l'interdizione temporanea da uno o più corsi di studio, dalle attività didattiche o di tirocinio anche se svolte in laboratori o in altre strutture anche esterne a Roma Tre, dagli incarichi rivestiti in seno ad organi accademici, l'esclusione da uno o più esami di profitto, nonché la sospensione di attività di collaborazione ex D.Lgs. n. 68 del 29.03.2012 eventualmente in essere e dalla fruizione di borse di studio eventualmente attribuite.
12. Il Rettore può revocare o sostituire la misura cautelare con altra meno afflittiva, laddove emergano fatti che riducano la gravità dell'addebito ovvero comportamenti dell'incolpato che ne dimostrino il ravvedimento.

13. Tutti i giudizi sono resi tempestivamente esecutivi con decreto rettorale.
14. Le sanzioni disciplinari comminate ai sensi del presente articolo sono registrate nella carriera scolastica dello studente e riportate nei fogli di congedo, nei casi di trasferimento ad altra sede universitaria.

TITOLO VIII – COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 35 Pubblicità delle informazioni e strumenti di comunicazione

1. Lo studente è tenuto a consultare periodicamente il sito web di Roma Tre (www.uniroma3.it), il Portale dello Studente (portalestudente.uniroma3.it) i siti e le bacheche delle strutture didattiche, che costituiscono i principali strumenti ufficiali di comunicazione e pubblicazione degli avvisi.
2. Roma Tre utilizza inoltre i principali social media per la diffusione delle informazioni, attraverso apposite pagine istituzionali.
3. Roma Tre mette a disposizione una casella di posta elettronica istituzionale cui lo studente può accedere con le stesse credenziali utilizzate per il Portale dello Studente. Tale casella di posta è l'unico canale utilizzato per inviare comunicazioni da parte degli uffici e quindi lo studente è tenuto a consultarla regolarmente. L'attivazione della casella di posta elettronica si effettua secondo le istruzioni presenti nel Portale dello Studente.

TITOLO IX – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 36 Trattamento dei dati

1. Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003, l'Università degli Studi Roma Tre, tratta i dati personali solo per fini istituzionali e nel trattamento degli stessi osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal codice della privacy, nonché dalle leggi e dai regolamenti.
2. Il trattamento dei dati personali è curato, in base ad una procedura informatizzata nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
3. I dati possono essere comunicati al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per gli adempimenti relativi alla Anagrafe Nazionale Studenti e per le rilevazioni statistiche periodiche e obbligatorie. Possono altresì essere comunicati ad altri enti pubblici per fini statistici istituzionali.
4. L'interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati, al fine di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto ad opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
5. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi Roma Tre – Via Ostiense, 159 – 00154 Roma.

Art. 37 Norme finali

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si farà riferimento alla normativa vigente in materia.

ALLEGATO 1 – PART-TIME

CALCOLO DELL'ANNO DI ISCRIZIONE

Corsi di Laurea

Anno di iscrizione	CFU acquisiti*		
	Part-time a 4 anni (45 cfu annuali)	Part-time a 5 anni (36 cfu annuali)	Part-time a 6 anni (30 cfu annuali)
Primo anno	Da 0 a 44 cfu	Da 0 a 35 cfu	Da 0 a 29 cfu
Secondo anno	Da 45 a 89 cfu	Da 36 a 71 cfu	Da 30 a 59 cfu
Terzo anno	Da 90 a 119 cfu	Da 72 a 107 cfu	Da 60 a 89 cfu
Quarto anno	-----	Da 108 a 119 cfu	Da 90 a 119 cfu

Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale

Anno di iscrizione	CFU acquisiti*	
	Part-time a 3 anni (40 cfu annuali)	Part-time a 4 anni (30 cfu annuali)
Primo anno	Da 0 a 39 cfu	Da 0 a 29 cfu
Secondo anno	Da 40 a 59 cfu	Da 30 a 59 cfu

* Secondo quanto stabilito al comma 5 dell'Art. 12 del Regolamento, il numero minimo e massimo di crediti può variare fino ad un limite di 5 crediti in meno o in più.

ALLEGATO 2 – TABELLA DI CONVERSIONE VOTI

La conversione si effettua secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

1. ECTS: prime due righe evidenziate
2. Corrispondenza numerica
3. Distribuzione percentile dei voti, in comparazione con i nostri dati

N.B. I Paesi per i quali non è presente una proposta di conversione non hanno un sistema di voti condiviso a livello nazionale. Le conversioni verranno valutate caso per caso sulla base delle informazioni presenti nei *Transcript of Records*.

ECTS	A+	A	B	C	D	E	F
ITALIA	30/L	30	28	26	24	22	< 18
ALBANIA	10	9	8	7	6	5	4, 3, 2
ARGENTINA	Sobresaliente / 10	Muy bueno / 9	Distinguido / 7-8	-	Bueno 5-6	Aprovado 4	Insuficiente 0-3
AUSTRALIA	7	7	6	5	4	< 3	3-1
AUSTRIA	1		2	3		4	5
BELGIO	18-20	16-17	14-15	13	12	10-11	0-9
BRASILE	10	9	8	7	6	5	0-4.9
BULGARIA	6	-	5	4	-	3	2
CANADA	A+	A	B+	B-	C+	C-/D	E
CHILE	A+ / 7	A	A- / 6	B+ / 5.5	B / 5	B- / 4.5 – C / 4	D-F
CINA	A / 90-100	-	-	B / 80-89	C / 70-79	D / 60-69	E
CIPRO	10	9	8	7	6	5	< 5
CROAZIA	5	-	4	-	3	2	1
DANIMARCA	12-13	10-11	9	8	7	6	0-5
ESTONIA							
FINLANDIA	5	5	4	3	2	1	0
FRANCIA	18-20	16-17	14-15	13	12	10-11	<= 9
GERMANIA	1	1.1-1.5	1.6-2.0	2.1-2.5	2.6-3.5	3.6-4.9	<= 5
GIAPPONE	80-100 / Yu			70-79/Ryo	60-69 / Ka	-	<= 59 Fuka
	100 = 30/L	90 = 30	80 = 28				
GRAN BRETAGNA	A; A+ / > 70%	-	A-; B+ / 60-69%	B; B- / 50-59%	C+ / 41-49%	C-; D / 40%	E-F
	A+	A					
GRECIA	10	9	8	7	6	5	< 5
ISRAELE							
IRLANDA (A)	>70% / 1		62%-69% / 2nd-I	55%-61% / 2nd-II	50%-54% / 3rd	51%-40% / pass	<40% / fail
IRLANDA (B)	A+	A/A-	B+/B	B-/C+	C	C-	D/E/F/G
LETTONIA	10	9	8	7	6	5	< 5
LITUANIA	10	9	8	7	6	5	< 5
LUSSEMBURGO	18-20	16-17	14-15	13	12	10-11	<= 9
MALTA	A+	A	A-; B+	B; B-	C+; C	C-; D+; D	E
MESSICO							
NORVEGIA	A+/1	A/1.1-1.9	B/2-2.4	C/2.5	D/2.7	E/4	< 4
PAESI BASSI	9-10	7.8-8.9	7.0-7.7	6.7-6.9	6.0-6.6	5.5-5.9	< 5.5
PERÙ	20	19	16-18	14-15	13 Bueno	11-12	0-10 Malo
	16-20 Excelente			Muy bueno		Aprobado	
POLONIA	5	4.5	4	3.5-3.9 / 3+	3.1-3.4	3	2
PORTOGALLO	18-20	16-17	15	13-14	12	10-11	< 10
REP. CECA	A+ / 1	A / 1-	B / 2	C / 2-	D / 3	E	F / 4

RUSSIA	5 Otlichno/pyat	-	4 Khorosho/t sjetyri	-	3 Udovletvor itel'no/trie	-	2 Plokho/dwa
ROMANIA	10	9	8	7	6	5	4
SERBIA	10	9	8	7	-	6	1-5
SLOVENIA	10	9.0-9.9	8.0-8.9	7.0-7.9	6.5-6.9	6.0-6.5	<6
SLOVACCHIA	1	-	2	-	3	-	4
SPAGNA	10 (matricula de honor)	9 (sobresal iente)	7-8 (notable)	6.5-6.9	6.0-6.4 (aprobado - apto)	5 (aprobado)	< 5 (suspenso)
STATI UNITI	A+	A	B	C+/C	C-	D	E
SVEZIA	A	-	B	C	D	E	F
SVIZZERA	6		5 ½	5	4 ½	4	< 4
TURCHIA (es.)	A+	A	B	C; C+	C-	D	E
UNGHERIA	5 kiváló	5 jeles	4 jó	3 közepes	-	2 elégséges	1 elégtelen
PERÙ	20	19	16-18	14-15	13 Bueno	11-12	0-10 Malo
	16-20 Excelente			Muy bueno		Aprobado	
POLONIA	5	4.5	4	3.5-3.9 / 3+	3.1-3.4	3	2
PORTOGALLO	18-20	16-17	15	13-14	12	10-11	< 10
REP. CECA	A+ / 1	A / 1-	B / 2	C / 2-	D / 3	E	F / 4
RUSSIA	5 Otlichno/pyat	-	4 Khorosho/t sjetyri	-	3 Udovletvor itel'no/trie	-	2 Plokho/dwa
ROMANIA	10	9	8	7	6	5	4
SERBIA	10	9	8	7	-	6	1-5
SLOVENIA	10	9.0-9.9	8.0-8.9	7.0-7.9	6.5-6.9	6.0-6.5	<6
SLOVACCHIA	1	-	2	-	3	-	4
SPAGNA	10 (matricula de honor)	9 (sobresal iente)	7-8 (notable)	6.5-6.9	6.0-6.4 (aprobado - apto)	5 (aprobado)	< 5 (suspenso)
STATI UNITI	A+	A	B	C+/C	C-	D	E
SVEZIA	A	-	B	C	D	E	F
SVIZZERA	6		5 ½	5	4 ½	4	< 4
TURCHIA (es.)	A+	A	B	C; C+	C-	D	E
UNGHERIA	5 kiváló	5 jeles	4 jó	3 közepes	-	2 elégséges	1 elégtelen